



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

009 - 2024 - 9 - 30

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2024, N. 11

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari

Art. 1

Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988. Proroga di incarico

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo dell'incarico, il sindaco, con proprio decreto, può disporre la proroga fino ad un massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio dalla nomina. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).